

## **TI\_GERICHTE INC.2004.20001 vom 6. Juli 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-07-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2004.20001](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2004.20001)

FR: TI\_GERICHTE INC.2004.20001 du 6 juillet 2004

IT: TI\_GERICHTE INC.2004.20001 del 6 luglio 2004

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

La conclusione di cui sopra non è intaccata dalle critiche del reclamante alla procedura davanti alla CRP (cfr. Reclamo, punto 2). A prescindere dal fatto che non compete a questo giudice la verifica della correttezza della procedura adottata dall'autorità di ricorso, va comunque detto che sia le denunce sia le istanze di promozione d'accusa sono state presentate contro "ignoti", non vi era, pertanto, alcun formale "denunciato" a cui intimarle per osservazioni. Inoltre, le istanze in questione sono state accolte solo nella loro richiesta subordinata di completazione delle informazioni preliminari in un procedimento (ancora) contro ignoti e non di accoglimento parziale di una promozione d'accusa contro accusato non indicato (come invece sembra dedurre il reclamante). Quanto al diritto più generale di essere sentito, come in tutti i casi analoghi in cui vengono ordinate/decise misure d'inchiesta che in qualche modo coinvolgono persone che non sono (o non ancora) formalmente parti al procedimento (per. es. decisioni in materia di prove, complementi istruttori, ecc.) lo stesso è garantito, come nel caso in esame, al momento della concretizzazione della misura stessa (cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, nos. 769 e 770; N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, nos. 253 e 254).

#### **E. 5**

E' opportuno, quindi, ricordare che, nelle sentenze citate, la CRP ha affermato quanto segue: "2.2 ... omissis ... Infatti, occorre verificare se quanto sostenuto dall'istante in relazione all'esistenza di un ingente patrimonio del padre corrisponda alla verità. Se così fosse, bisognerebbe ancora accertare chi ne ha avuto, rispettivamente chi ne ha la gestione attualmente, a che titolo e in base a quale disposizione del defunto \_\_\_\_\_. Il procuratore pubblico non ha infatti compiuto alcun accertamento teso ad identificare chi erano, rispettivamente chi sono le persone tenute all'amministrazione del patrimonio del padre dell'istante, come invece sarebbe stato necessario. La fattispecie potrà essere chiarita segnatamente mediante l'audizione dell'\_\_\_\_\_, ritenuto che dagli atti risulta che i versamenti effettuati in favore dell'istante provengono dallo stesso, .... omissis ..... . Sarebbe inoltre opportuno effettuare un'ispezione bancaria presso gli istituti di credito noti ai testi, al fine di determinare l'esistenza di relazioni bancarie e/o di deposito di averi intestati e/o di pertinenza di \_\_\_\_\_ e/o di cui \_\_\_\_\_ sarebbe stato l'avente diritto economico, nonché ogni altro atto istruttorio che il magistrato inquirente riterrà utile per approfondire la fattispecie. Inoltre, il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere ritenuto, tra l'altro, che " in qualità di legali, gli avv. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono comunque tenuti al segreto professionale. Pertanto, non potendosi ragionevolmente

escludere che essi stiano agendo conformemente alle istruzioni ricevute dal defunto, il loro asserito silenzio non può certo essere interpretato come indizio di reato " (decreto di non luogo a procedere 26.6.2000, p. 3). Questa considerazione non trova alcun conforto giuridico. Infatti, è difficile determinare quali attività siano coperte dal segreto professionale. Indubbiamente, l'attività esercitata nell'ambito del monopolio dell'avvocato è protetta. Il segreto professionale copre quindi tutte le fattispecie e tutti i documenti affidati all'avvocato che presentano un legame certo con l'esercizio della professione. Per contro, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. STF 112 Ib 606, 87 IV 108), l'avvocato che esercita per un cliente attività diverse da quelle direttamente connesse con la professione, non può avvalersi in tale ambito del segreto professionale; questo istituto non tutela infatti le attività commerciali dell'avvocato, quali l'amministrazione di società e la gestione di patrimoni o di fondi, che potrebbero essere esercitate anche da amministratori di patrimoni, fiduciari o banchieri (cfr. Messaggio 99.027 del 28.4.1999 concernente la LF sulla libera circolazione degli avvocati, n. 233.23). Nel caso concreto, l'attività esercitata dagli avvocati in questione rientra apparentemente nelle attività di una fiduciaria, di una banca o di un amministratore di patrimoni, motivo per cui gli stessi non possono avvalersi del segreto professionale. Il procuratore pubblico procederà pertanto alla completazione delle informazioni preliminari ai sensi dei considerandi, prima di determinarsi nuovamente sull'esito della denuncia." (sentenza 16 febbraio 2004) e "3.2 ... omissis ... Infatti, il magistrato inquirente ha ommesso di verificare l'esistenza della Fondazione di famiglia di cui \_\_\_\_\_ è il beneficiario, nonché il nome di tale Fondazione, la composizione degli organi e il Regolamento. In seguito a ciò il procuratore pubblico dovrebbe inoltre accertare il motivo alla base della riduzione della rendita mensile versata al beneficiario e ancora se tale motivo può essere la conseguenza di malversazioni al patrimonio di \_\_\_\_\_. La fattispecie potrà essere chiarita segnatamente mediante l'audizione dell'\_\_\_\_\_, ritenuto che dagli atti risulta che i versamenti effettuati in favore dell'istante provengono dallo stesso, ..... . omissis . ..... . Il procuratore pubblico valuterà inoltre l'opportunità di compiere ulteriori atti istruttori, volti a garantire l'acquisizione della documentazione riguardante tutte le Fondazioni di famiglia costituite da \_\_\_\_\_ e/o società di cui era avente diritto economico. Il procuratore pubblico procederà pertanto alla completazione delle informazioni preliminari ai sensi dei considerandi, tenuto anche conto degli atti istruttori da esperire a seguito dell'emanazione della sentenza di questa Camera (inc. 60.2000.220), prima di determinarsi nuovamente sull'esito della denuncia." (sentenza 17 febbraio 2004) In virtù di quanto sopra, si deve concludere che l'accertamento che si intende effettuare con la decisione impugnata è tra quelli richiesti/ordinati dalla CRP nelle specifiche decisioni che ordinano il completamento delle informazioni preliminari (sentenza 16 febbraio 2004, cons. 2.2, secondo paragrafo; sentenza 17 febbraio 2004, considerando 3.2 secondo paragrafo), il metodo scelto (perquisizione e sequestro) è tra quelli che la CRP ha esplicitamente indicato come effettuabili (e opportuno: sentenza 16 febbraio 2004, cons. 2.2, terzo paragrafo) e il qui reclamante (destinatario dell'ordine e, quindi, oggetto della misura) è già stato ritenuto non al beneficio del segreto professionale (poco chiara, ma senza influsso sulla presente, l'ipotesi del magistrato inquirente formulata a pagina 3 delle osservazioni in merito al segreto professionale, peraltro apparentemente associata a ruoli processuali diversi da quelli del teste). Negare questa evidenza per il solo fatto che in nessuna delle due sentenze si indichi esplicitamente la perquisizione ed il sequestro di documenti presso il reclamante apparirebbe specioso. Pertanto, l'ordine di perquisizione e sequestro, sufficientemente motivato e emesso dall'autorità competente, è

conforme a quanto disposto/richiesto dalla CRP. Quindi, nella misura in cui ne chiede l'annullamento, il reclamo deve essere respinto.

#### **E. 6**

Per completezza si dirà che nel solco di quanto determinato al considerando che precede, l'argomento di un preteso abuso di diritto per uso strumentale della denuncia penale (Reclamo, punto 11) viene a cadere: la CRP ha stabilito che vi sono sufficienti motivi per proseguire nella raccolta delle informazioni preliminari. Spetterà al magistrato inquirente evitare l'utilizzo strumentale delle informazioni preliminari, se del caso limitando l'accesso agli atti anche alle eventuali parti civili, segnatamente se è ipotizzabile che il vero interesse è quello di utilizzare le informazioni acquisite in altra sede, al di fuori dalla procedura penale (art. 79 cpv. 2 CPP; L. Marazzi, op. cit., pag. 43). Ciò a maggior ragione fintanto che ci si trova nello stadio delle informazioni preliminari. Si rileva che il reclamante ha già formulato esplicita richiesta in tal senso (Reclamo, pag. 20) nell'eventualità di una rievocazione del reclamo. Analogamente, spetta al Procuratore pubblico, in prima battuta, determinarsi sull'esistenza (iniziale o successiva) della capacità processuale di una parte qualora dovesse avere dei dubbi in merito (cfr. Osservazioni 26 aprile 2004, pag. 2, terzo capoverso). La questione è comunque irrilevante in relazione all'ordine impugnato, non trattandosi di reati a querela di parte (cfr. art. 28 CP).

#### **E. 7**

Stabilita la legittimità dell'ordine impugnato, ci si deve ora occupare della procedura di messa sotto suggello richiesta dal reclamante (in sede di reclamo), quale forma d'effetto sospensivo. La questione concerne la perquisizione della documentazione (art. 164 CCP; L. Marazzi, Sull'ordine di perquisizione e sequestro bancario - La legittimazione attiva della banca a interporre reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro, in *Il Ticino ed il diritto*, Lugano 1997 p. 501 ss, 502; DTF 114 Ib 357). Lo scopo di questa procedura, che può essere trattata contestualmente al reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro, è quella di permettere, al detentore o all'avente diritto di carte, di far valere la loro (delle carte) estraneità al procedimento penale. Ciò comporta motivazione specifica in tal senso, con prova praticamente liquida d'estraneità affinché questo giudice, che non ha compiti istruttori (e non può determinarsi in prima istanza sulle prove spulciando magari l'intero incarto e tutta la documentazione bancaria sin qui acquisita), possa esprimersi in merito. Sebbene l'art. 164 CPP sia stato invocato, per così dire, a garanzia dell'effetto sospensivo del reclamo e le motivazioni a sostegno dell'esclusione di tale documentazione concernono più (per non dire esclusivamente) la protezione di terzi che non l'estraneità al procedimento in corso, appare prudente, vista anche l'avvenuta produzione in busta chiusa, pronunciarsi sulla loro "perquisibilità" da parte del magistrato inquirente previa visione degli stessi (non da ultimo per garantire, in caso di reclamo contro la presente, il doppio grado di giurisdizione anche su questa questione ed evitare eventuale rinvio da parte dell'autorità superiore (CRP 5 febbraio 2003 in re C., 60.2002.393).

#### **E. 8**

Dopo apertura della busta prodotta dal reclamante, questo giudice è in grado di affermare che i documenti in essa contenuti non possono essere definiti come certamente e liquidamente estranei al procedimento. Per ovvie ragioni (la presente decisione non è definitiva neppure a livello cantonale) non si procede ad una descrizione di dettaglio dei documenti in questione. Si può comunque dire che si tratta di due tipi di documenti, bancari

e non. I secondi contengono indicazioni che permettono di ritenerli "connessi" con gli oggetti delle verifiche richieste dalla CRP. I primi non recano indicazioni specifiche in tal senso; tuttavia il raffronto di alcuni dati con fatti menzionati in denuncia e nel reclamo (e non contestati) permettono di affermare possibile (fors'anche probabile) connessione. Di certo, sulla base del contenuto e delle indicazioni fornite da chi ha richiesto la messa sotto sugello, non é possibile dichiararli estranei. Di conseguenza, è ammessa la perquisizione delle carte in questione da parte del Procuratore pubblico per quanto di sua competenza relativamente al seguito della procedura. Va ricordato che l'ordine di perquisizione e sequestro, contiene due atti procedurali (o momenti procedurali, se si preferisce) tra loro distinti: quello della perquisizione e quello del sequestro. Ovviamente la prima precede, generalmente, il secondo e ne determina la fondatezza anche per quanto concerne la (successiva) acquisizione agli atti della documentazione e/o degli averi (REP 1997 no. 102; sentenza GIAR 2 novembre 1993 in re banca B., inc. 863.93.1; sentenza GIAR 23 marzo 1994 in re M-B., inc. 224.94.1). La prassi che ammette sostituzione della perquisizione "domiciliare" mediante trasmissione di un ordine scritto per posta, non deve far dimenticare questi due momenti. Il sequestro (quindi e come detto sopra) segue la perquisizione e, nella misura in cui è già stato ordinato cautelativamente, deve trovare conferma o smentita (se del caso formale) a seguito dell'esecuzione di quest'ultima (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo 1994, inc. 224.94.1), che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora effettuato. Riservatezza, approfondito esame delle circostanze e quindi della proporzionalità sono garanzie che dovranno presiedere alla perquisizione, vale a dire alla presa di conoscenza ed all'esame della documentazione da parte del magistrato inquirente (cui spettano tali incombenze: CRP 21 gennaio 1991 in re C. D. B., inc. 354/90; GIAR 2 novembre 1993, inc. 863.93.1), con restituzione (e quindi non acquisizione agli atti dell'istruttoria) di tutte quelle carte che si constateranno estranee al processo. I documenti verranno trasmessi al magistrato inquirente solo dopo la crescita in giudicato della presente.

## **E. 9**

In conclusione, il reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro è respinto ed al magistrato inquirente è consentita la perquisizione delle carte prodotte dal reclamante ex art. 164. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza. La presente decisione, che comunque concerne la materia del sequestro, è impugnabile alla CRP. P.Q.M. viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 146, 158, 254 CP, 1 ss., 6, 68 ss., 69, 79, 157 ss., 161, 164, 178 ss., 183, 186, 280 ss., 281, 284 CPP, 29 CF, decide 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto. 2. La documentazione prodotta sotto suggello non viene restituita al reclamante. Alla crescita in giudicato della presente, il Procuratore pubblico potrà procedere alla relativa perquisizione. 3. La tassa di giustizia, fissata in FRS 500.-, e le spese (FRS 80.-) sono a carico del reclamante, il quale rifonderà all'osservante resistente la somma di FRS 800.- a titolo di ripetibili. 4. Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dalla notifica. 5. Intimazione: giudice Edy Meli